



SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDI

Assemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it

INVIATO TRAMITE PEC

TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

OGGETTO 4242

OGGETTO: Richiesta di parere di conformità ai sensi dell'art. 28 comma 4, lettera n) dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 28, comma 4), lettera n) dello Statuto si trasmette per il parere di conformità dell'Assemblea Legislativa lo schema di Regolamento:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 27 febbraio 2017

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8
LEGGE REGIONALE N. 24/2016

Si trasmette altresì, il parere del CAL espresso sulla proposta di delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Regolamento interno.

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

Roberta Bianchedi
Firmato digitalmente

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

tel 051.527.5340-5738
fax 051.527.5785

Email: segiunta@regione.emilia-romagna.it
PEC: segiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV 1	LIV 2	LIV 3	LIV 4	LIV 5	ANNO	NUM	SUB
47	100	80	50			2017	1	

a uso interno: DP/ / Classif. Fasc. 4

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 213 del 27/02/2017

Seduta Num. 8

Questo lunedì 27 **del mese di** febbraio

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/186 del 08/02/2017

Struttura proponente: SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE POLITICHE DI WELFARE E
POLITICHE ABITATIVE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 8 LEGGE REGIONALE N. 24/2016

Iter di approvazione previsto: Schema di Regolamento di Giunta

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));
- il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, "disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183 ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo n. 22 del 2015;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economie e delle finanze, 26 maggio 2016 "Avvio del sostegno per l'inclusione attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale";
- il decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti";
- il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria";
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";
- la legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 14, "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari;
- la legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 "Norme per la promozione e l'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
- la L.R. 19 dicembre 2016 n. 24 "Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito";

Considerato che la sopracitata L.R. 24/2016 istituisce il reddito di solidarietà (RES), che consiste in un sostegno economico, erogato nell'ambito di un progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, alla stregua di quanto già previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a

sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari), e finalizzato a superare le difficoltà economiche del richiedente e del suo nucleo familiare e si affiancherà e si integrerà con il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), una misura attiva di contrasto alla povertà;

Richiamato in particolare l'articolo 8 della citata L.R. 24/2016 che prevede che la Giunta regionale definisca le modalità di attuazione del reddito di solidarietà con regolamento regionale;

Richiamata inoltre la propria delibera n. 199/2014, ed in particolare i punti 2) e 3) del dispositivo, in base ai quali, rispettivamente:

- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione illustrativa redatta a cura dell'Assessorato proponente (Allegato 1);
- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione tecnico-finanziaria redatta a cura dell'Assessorato proponente sulla base dei modelli standard (Allegato 3);

Visto, per quanto riguarda il potere di iniziativa di Leggi e Regolamenti, l'art. 49, comma 2, dello Statuto regionale, approvato con Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che attribuisce la competenza alla Giunta regionale, salvo la competenza dell'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28 comma 4, lett.n) dello Statuto regionale;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. i.;

Sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui alla deliberazione G.R. n. 2187/2005 in data 30/01/2017;

Preso atto dei seguenti pareri acquisiti e conservati agli atti d'ufficio del Servizio Politiche Sociali e Socio educative:

- del CAL, espresso in data 09/02/2017;

- della Commissione Politiche per la salute e Politiche sociali espresso in data 21/02/2017;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 56 del 25/01/2016 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 maggio 2016 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso Civico, della Sicurezza del Trattamento dei dati personali, e dell'Anagrafe per la stazione appaltante";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 2344 del 21 dicembre 2016 "Completamento della riorganizzazione della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare";

Richiamata infine la determinazione n. 12096 del 25 luglio 2016 recante "Ampliamento della Trasparenza ai sensi dell'art. 7 comma 3 DLGS 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66";

Su proposta

dell'Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per quanto espresso in premessa

1) di adottare lo schema di provvedimento regolamentare recante "Regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 8 legge

regionale n. 24/2016", composto da 11 articoli, che si allega al presente atto (Allegato 2), corredato della relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 1) e della scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), parti integranti del presente atto;

2) di inviare lo schema di provvedimento regolamentare di cui al punto 1) e suoi Allegati all'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28 comma 4, lettera n) dello Statuto Regionale;

3) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI CUI ALLA L.R. 24/2016 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL’ART. 8 LEGGE REGIONALE N. 24/2016”

Il regolamento di cui alla presente proposta costituisce attuazione dell'articolo 8 della Legge regionale 24/2016 - in tale disposizione è infatti prevista l'emanazione di un apposito regolamento per la definizione delle modalità di attuazione del reddito di solidarietà.

La Regione Emilia Romagna in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016 sta predisponendo il protocollo d'intesa con Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti necessari per la collaborazione con INPS e per regolare i rapporti finanziari con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'economia e delle politiche sociali.

Illustrazione dei singoli articoli della proposta di Regolamento regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/2016:

L'articolo 1 illustra l'oggetto e le modalità di attuazione del Reddito di solidarietà.

L'articolo 2 Individua i beneficiari e i requisiti di accesso alla misura. Definisce le modalità di presentazione della domanda per l'accesso e la dichiarazione di impegno sottoscritta dal richiedente al progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo da parte dei componenti del nucleo beneficiario. Stabilisce la sospensione della ricezione delle domande di accesso al reddito di solidarietà nel caso di esaurimento delle risorse disponibili.

L'articolo 3 definisce le modalità di concessione e di erogazione del contributo economico agli aventi diritto, stabilisce le funzioni che dovranno essere svolte dai Comuni e quelle che rimarranno in capo alla Regione Emilia Romagna ai fini della concessione della misura.

L' articolo 4 Stabilisce l'ammontare mensile del reddito di solidarietà in ragione della numerosità del nucleo familiare beneficiario e la rideterminazione nel caso di eventuale variazione del numero dei componenti risultante nella nuova DSU presentata.

L'articolo 5 Definisce il periodo massimo di concessione della misura in 12 mesi con eventuale successiva concessione per ulteriori 12 mesi, decorsi almeno 6 mesi dalla conclusione della prima assegnazione.

L'articolo 6 individua i soggetti coinvolti nel progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo del nucleo familiare beneficiario tramite l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti di inclusione sociale, contrasto alla povertà e di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale.

L'articolo 7 stabilisce le cause esclusione, di decadenza e di revoca della misura stessa nel caso in cui gli obblighi previsti nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo non siano rispettati dai nuclei beneficiari.

L'articolo 8 individua i Comuni quali soggetti titolari ad effettuare controlli sui dati dichiarati ai sensi dell'art. 71, DPR n. 445/2000 e le verifiche del rispetto degli obblighi

previsti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo assunti dal nucleo familiare beneficiario.

L'articolo 9 definisce le modalità di coordinamento tra il RES e il SIA stabilendo che al fine di semplificare le procedure di accesso da parte dei beneficiari, nonché le modalità di gestione da parte dei Comuni, Il Reddito di solidarietà viene attuato in coerenza con le modalità operative previste per il SIA. Stabilisce inoltre che le due misure sono mutualmente esclusive e non sovrapponibili.

L'articolo 10 demanda alla Giunta regionale, previa informativa alle parti sociali, l'emanazione di atti successivi inerenti alle procedure operative per la gestione della misura.

L'articolo 11 stabilisce che la Regione realizza il sistema informativo necessario per la gestione e la rendicontazione della misura e che l'avvio della raccolta delle domande sarà concomitante al rilascio del sistema informativo stesso. Inoltre condiziona l'applicazione del regolamento alla stipula dei protocolli d'intesa e degli atti di cui al decreto Ministeriale del 26 maggio 2016 (SIA).

**Regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 8 della legge
regionale 19 dicembre 2016 n.24
Attuazione del reddito di solidarietà -Regione Emilia-Romagna**

Indice

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Beneficiari e domanda di accesso alla misura

Art. 3 Concessione e modalità di erogazione

Art. 4 Ammontare mensile della misura economica di integrazione al reddito

Art. 5 Periodo massimo e durata della misura

Art. 6 Progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo

Art. 7 Cause di esclusione e decadenza e obblighi dei beneficiari

Art. 8 Controlli

Art. 9 Modalità di coordinamento tra il Reddito di solidarietà e il Sostegno per l'Inclusione Attiva

Art. 10 Disposizioni applicative

Art. 11 Sistema informativo e attivazione del regolamento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2016. n 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito) definisce le modalità di attuazione del Reddito di Solidarietà.
2. Il Reddito di Solidarietà (RES) consiste in un sostegno economico, erogato nell'ambito di un Progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo concordato, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.
3. Il Reddito di Solidarietà è attuato attraverso l'integrazione con le misure di contrasto alla povertà attive a livello nazionale. Esso si integra in particolare con il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato <legge di stabilità 2016>), e dei relativi decreti attuativi, aumentando la platea dei beneficiari. A tal fine la Regione Emilia-Romagna integra il Fondo Carta Acquisti di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale).
4. Il Reddito di solidarietà è concesso dai Comuni secondo le modalità definite all'articolo 3 del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, il riferimento ai Comuni si intende esteso alle Unioni di cui essi fanno parte, qualora a queste siano affidate le funzioni di ambito sociale.

Art. 2

Beneficiari e domanda di accesso alla misura

1. I beneficiari e i requisiti d'accesso sono quelli stabiliti all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016.
2. La domanda di accesso alla misura è presentata da un componente del nucleo familiare al Comune di residenza ed è redatta secondo modello unitario approvato ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.
3. La domanda contiene la dichiarazione di impegno, sottoscritta dal richiedente, ad attivarsi ai fini del perfezionamento del Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo di cui all'articolo 6 del presente regolamento da parte dei componenti del nucleo beneficiario.
4. Non sono ammissibili più domande per il medesimo nucleo familiare. In caso di presentazione di più domande riferite al medesimo nucleo familiare è ammessa la prima domanda presentata in ordine cronologico.
5. Al fine della domanda di accesso al beneficio, il richiedente deve presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità da cui risulti un valore Isee di importo inferiore o uguale a 3.000 euro. A tal fine, in coerenza con quanto avviene per il SIA, valgono le seguenti indicazioni:
 - a) se nel nucleo è presente almeno un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni;
 - b) in caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore;
 - c) in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario.

6. In presenza di ISEE corrente sarà considerato quest'ultimo.

7. I Comuni sospendono la ricezione delle domande di accesso al Reddito di Solidarietà da parte dei nuclei familiari, su segnalazione della Regione, nel caso di esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 3

Concessione e modalità di erogazione

1. A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi, i Comuni provvedono a istruire le domande del Reddito di Solidarietà in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento e dall'articolo 3 della legge n. 24 del 2016, così come previsto dal decreto interministeriale 26 maggio 2016.

2. A seguito della verifica dei requisiti e della valutazione dell'ammissione alla misura, i Comuni autorizzano il soggetto gestore all'erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita ed autorizzano la relativa spesa per un periodo di dodici mesi, a valere sulle risorse disponibili.

3. Soggetto gestore è il soggetto già incaricato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

4. L'erogazione del Reddito di solidarietà ai nuclei beneficiari avviene attraverso accredito su apposita Carta acquisti prepagata fornita dal soggetto gestore.

5. A partire dal bimestre di decorrenza della concessione, l'ammontare annuale della misura è erogato in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del richiedente o di altro componente del nucleo familiare beneficiario indicato nella domanda, previa verifica, preliminarmente ad ogni accredito, della compatibilità delle informazioni acquisite sui nuclei familiari con i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

6. Ai fini della concessione della misura, i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

a) raccolgono le domande da parte dei nuclei;

b) verificano la sussistenza del requisito della residenza in regione Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi;

c) verificano l'importo di eventuali trattamenti economici presenti, anche fiscalmente esenti, di natura indennitaria e assistenziale, limitatamente a quelli concessi dal Comune stesso ed agli assegni di cura regionali, ad esclusione del contributo aggiuntivo;

d) attuano le ulteriori verifiche sulla base delle disposizioni applicative di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

e) autorizzano l'erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita ed autorizzano la relativa spesa per un periodo di dodici mesi, tramite il soggetto gestore individuato;

f) predispongono i Progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, secondo quanto previsto all'articolo 6 del presente regolamento entro novanta giorni dall'autorizzazione della misura;

g) monitorano l'attuazione dei progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo ed il rispetto degli impegni presi da parte del nucleo beneficiario, così come previsto all'articolo 6 del presente regolamento;

h) stabiliscono la revoca del beneficio in caso di mancata sottoscrizione del Progetto o di mancato rispetto degli impegni assunti nel Progetto di attivazione sociale e inclusione lavorativa, e comunque in tutti i casi previsti così come indicato all'articolo 7 del presente regolamento.

7. Ai fini della concessione della misura, la Regione Emilia-Romagna:

- a) regola i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed INPS tramite appositi atti o protocolli;
 - b) sovrintende la corretta attuazione della misura;
 - c) controlla l'andamento della spesa e comunica ai Comuni l'eventuale sospensione delle domande;
 - d) realizza apposito sistema informativo per l'attuazione della misura e regola le modalità del suo utilizzo con i Comuni;
 - e) monitora l'andamento della misura così come previsto all'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 2016.
8. Ulteriori modalità operative che si renderanno necessarie per la corretta implementazione della misura, anche in coerenza con lo sviluppo del sistema informativo, saranno indicate in successive disposizioni applicative di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 4

Ammontare mensile della misura economica di integrazione al reddito

1. L'ammontare del Reddito di Solidarietà, in ragione della numerosità del nucleo familiare beneficiario è definito nella seguente tabella ed è erogato con cadenza bimestrale.

N. componenti nucleo	Ammontare del beneficio mensile
1 membro	€ 80
2 membri	€ 160
3 membri	€ 240
4 membri	€ 320
5 o più membri	€ 400

2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante nella nuova DSU presentata, a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione, e comunque in presenza di risorse disponibili.

3. Sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al Reddito di Solidarietà i seguenti eventuali importi:

- a) benefici connessi al programma Carta Acquisti ordinaria, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui è erogato il Reddito di Solidarietà;
- b) l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato <legge di stabilità 2015>), nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo;
- c) l'importo mensile dell'assegno di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o più figli minorenni.

4. In caso di nascita o decesso di un componente, si procede ad eventuale rideterminazione dell'ammontare del beneficio concesso in relazione alla numerosità del nucleo beneficiario, a seguito della segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 5

Periodo massimo e durata della misura

1. Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di dodici mesi.
2. Il Reddito di Solidarietà può essere concesso nuovamente per un periodo di ulteriori dodici mesi, previo un periodo di interruzione di sei mesi e mediante presentazione di nuova domanda, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di rivalutazione ed eventuale ridefinizione del Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, e comunque in presenza di risorse disponibili.

Art. 6

Progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo

1. I Comuni, l'Agenzia Regionale per il Lavoro attraverso i Centri per l'impiego, e gli altri servizi pubblici eventualmente coinvolti, di concerto con i soggetti del terzo settore e della comunità all'interno della quale è inserito il nucleo, promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà del nucleo tramite l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti di inclusione sociale, contrasto alla povertà e di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale, in coerenza anche a quanto previsto nelle "Linee guida per la predisposizione ed attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" e nella legge regionale n. 14 del 2015 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari) e successivi atti attuativi.
2. I Comuni garantiscono i processi di presa in carico integrata attraverso le equipe multidisciplinari, per tutte le situazioni che ne presentino necessità, così come previsto dalle "Linee guida per la predisposizione ed attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" e dalla legge regionale 14 del 2015 al fine di garantire una valutazione multidimensionale del bisogno. In particolare i Progetti di attivazione sociale e inserimento lavorativo sono elaborati in coerenza con i bisogni individuati e devono prevedere anche gli impegni che il nucleo è tenuto ad assumere. La progettazione degli interventi deve sviluppare obiettivi e risultati che si intende raggiungere, interventi e condizionalità.
3. I Progetti di attivazione sociale e inserimento lavorativo sono definiti attraverso una fase di pre-analisi (*Pre-assessment*) che orienti gli operatori nella decisione del percorso da intraprendere, l'eventuale composizione delle equipe da attivare e raccolga le informazioni sul nucleo comprensive dei fattori di vulnerabilità e delle risorse presenti nel nucleo stesso. La fase di *Assessment* approfondisce in particolare l'identificazione dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia ed i fattori ambientali che possono sostenere il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo come ad esempio: la presenza di una rete familiare o di reti sociali, la disponibilità e l'accessibilità dei servizi, i servizi attivati.
4. Il Progetto è finalizzato al superamento della condizione di povertà, ovvero dei rischi di marginalità familiare, all'inclusione sociale, all'inserimento o reinserimento lavorativo.
5. Il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente, il Servizio Sociale territoriale competente e l'Agenzia Regionale per il Lavoro mediante il Centro per l'Impiego, nel caso di attivazione lavorativa. Esso è inoltre sottoscritto per adesione agli impegni in esso contenuti anche dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare o dagli altri servizi eventualmente coinvolti.
6. Nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo sono individuate le specifiche misure di sostegno, volte a realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, garantite dal Servizio sociale territoriale in collaborazione con i Centri per l'impiego nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio, così come gli impegni assunti dai beneficiari, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2016.

7. Il Progetto prevede gli specifici impegni cui deve attenersi il nucleo beneficiario e riporta le cause di decadenza dal Reddito di Solidarietà.

8. I Comuni, in raccordo con i Centri per l'Impiego ed eventuali altri servizi pubblici coinvolti nel Progetto, monitorano e verificano il rispetto degli impegni previsti dal Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo.

9. I Comuni, comunicano al soggetto gestore il mancato rispetto degli impegni previsti ai fini della decadenza del beneficio e ne dispongono la revoca.

Art. 7

Cause di esclusione e decadenza e obblighi dei beneficiari

1. Sono esclusi dall'accesso al Reddito di Solidarietà i nuclei familiari nei quali il richiedente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.

2. Sono altresì esclusi dall'accesso al Reddito di Solidarietà coloro che sono stati destinatari di provvedimenti di decadenza dal SIA per mancato rispetto degli impegni previsti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.

3. La fruizione del Reddito di Solidarietà è incompatibile con la fruizione del Sostegno per l'inclusione Attiva, ovvero del suo godimento nei sei mesi precedenti alla formulazione della domanda di accesso per il Reddito di Solidarietà.

4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2016, i componenti del nucleo familiare beneficiario del Reddito di Solidarietà rispettano gli obblighi previsti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, pena la decadenza della misura.

5. In particolare i nuclei beneficiari sono tenuti a:

a) sottoscrivere il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;

b) attenersi agli impegni specificamente assunti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;

c) evitare comportamenti inconciliabili con il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo. Rientrano tra tali comportamenti: l'assenza prolungata e ingiustificata dal territorio comunale, ritardi reiterati o mancata presentazione ai colloqui periodici senza preavviso; la mancata frequenza scolastica o a percorsi di orientamento e formazione professionale previsti dal progetto.

6. È fatto altresì obbligo per i richiedenti la misura, pena la decadenza dalla misura stessa:

a) di comunicare tempestivamente al Comune dove hanno presentato domanda ogni variazione della composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, nello specifico, in caso di nascita o decesso di un componente, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una dichiarazione ISEE aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo;

b) di comunicare tempestivamente al Comune dove hanno presentato domanda, o ai soggetti previsti dagli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento, ogni variazione migliorativa della situazione lavorativa, economica o patrimoniale del nucleo familiare; nello specifico, in caso di variazione della situazione lavorativa, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività. Le medesime comunicazioni sono necessarie all'atto della

richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio.

Art. 8

Controlli

1. I Comuni effettuano a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), i controlli sui dati dichiarati.
2. I Comuni hanno il compito di verificare il rispetto degli obblighi previsti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo assunti da parte del nucleo familiare beneficiario, nonché l'eventuale emergere di una causa di decadenza.

Art. 9

Modalità di coordinamento tra il Reddito di Solidarietà e il Sostegno per l'Inclusione Attiva

1. Al fine di semplificare le procedure d'accesso da parte dei beneficiari, nonché le modalità di gestione degli strumenti di sostegno al reddito da parte dei Comuni, il Reddito di Solidarietà viene attuato in coerenza con le modalità operative del SIA. Nello specifico si prevede:
 - a) medesima modalità di accesso e modello unitario di domanda, approvato ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;
 - b) utilizzo del medesimo supporto per la concessione del beneficio economico;
 - c) medesime modalità di presa in carico dei nuclei beneficiari, attraverso equipe multi-professionali ed attraverso la definizione di progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo sottoscritti e condivisi dai nuclei, così come previsto dalle "Linee guida per la predisposizione ed attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l'inclusione attiva (SIA)";
 - d) procedure integrate per la verifica dei requisiti di accesso. In particolare, le procedure di verifica dei requisiti di accesso e di mantenimento degli stessi dovranno essere attuate sinergicamente in coerenza a quanto definito per ciascuna delle due misure.
2. Il Reddito di solidarietà ed il SIA sono misure mutualmente esclusive e non sovrapponibili. Il Reddito di Solidarietà è concesso solamente qualora il nucleo familiare non sia ammissibile al SIA ed in ogni caso trascorsi almeno sei mesi dall'ultima erogazione del beneficio nazionale.

Art. 10

Disposizioni applicative

1. La Giunta regionale, previa informativa alle parti sociali, con successivi atti disciplina le procedure operative relative alla gestione della misura, tra cui il modello unitario di domanda, le necessarie indicazioni operative a seguito della predisposizione del sistema informativo, il modello del progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo.

Art. 11

Sistema informativo e attivazione del regolamento

1. La Regione realizza il sistema informativo necessario per la gestione e la rendicontazione della misura.
2. L'applicazione del presente regolamento è condizionata alla stipula dei protocolli di intesa e degli atti di cui dell'articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 26 maggio 2016.

3. L'avvio della raccolta delle domande per il Reddito di Solidarietà sarà concomitante al rilascio del sistema informativo per la loro gestione.

ALLEGATO 3

SCHEMA TECNICO FINANZIARIA

Schema di regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 8 L.R. 24/2016. Attuazione del reddito di solidarietà Regione Emilia-Romagna

L'articolo 8 della Legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 "Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito" prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione per la definizione delle modalità di attuazione del reddito di solidarietà, il quale, essendo di natura esclusivamente procedurale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Analisi articoli

L'articolo 1 illustra l'oggetto e le modalità di attuazione del Reddito di solidarietà

L'articolo 2 Individua i beneficiari e i requisiti di accesso alla misura. Definisce le modalità di presentazione della domanda per l'accesso e la dichiarazione di impegno sottoscritta dal richiedente al progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo da parte dei componenti del nucleo beneficiario. Stabilisce la sospensione della ricezione delle domande di accesso al reddito di solidarietà nel caso di esaurimento delle risorse disponibili.

L'articolo 3 definisce le modalità di concessione e di erogazione del contributo economico agli aventi diritto, stabilisce le funzioni che dovranno essere svolte dai Comuni e quelle che rimarranno in capo alla Regione Emilia Romagna ai fini della concessione della misura;

L' articolo 4 Stabilisce l'ammontare mensile del reddito di solidarietà in ragione della numerosità del nucleo familiare beneficiario e la rideterminazione nel caso di eventuale variazione del numero dei componenti risultante nella nuova DSU presentata.

L'articolo 5 Definisce il periodo massimo di concessione della misura in 12 mesi con eventuale successiva concessione per ulteriori 12 mesi, decorsi almeno 6 mesi dalla conclusione della prima assegnazione.

L'articolo 6 individua i soggetti coinvolti nel progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo del nucleo familiare beneficiario tramite l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti di inclusione sociale, contrasto alla povertà e di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale.

L'articolo 7 stabilisce le cause esclusione, di decadenza e di revoca della misura stessa nel caso in cui gli obblighi previsti nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo non siano rispettati dai nuclei beneficiari.

L'articolo 8 individua i Comuni quali soggetti titolari ad effettuare controlli sui dati dichiarati ai sensi dell'art. 71, DPR n. 445/2000 e le verifiche del rispetto degli obblighi previsti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo assunti dal nucleo familiare beneficiario.

L'articolo 9 definisce le modalità di coordinamento tra il RES e il SIA stabilendo che al fine di semplificare le procedure di accesso da parte dei beneficiari, nonché le modalità di gestione da parte dei Comuni, Il Reddito di solidarietà viene attuato in coerenza con le modalità operative previste per il SIA. Stabilisce inoltre che le due misure sono mutualmente esclusive e non sovrapponibili.

L'articolo 10 demanda alla Giunta regionale, previa informativa alle parti sociali, l'emanazione di atti successivi inerenti alle procedure operative per la gestione della misura.

L'articolo 11 stabilisce che la Regione realizza il sistema informativo necessario per la gestione e la rendicontazione della misura e che l'avvio della raccolta delle domande sarà concomitante al rilascio del sistema informativo stesso. Inoltre condiziona l'applicazione del regolamento alla stipula dei protocolli d'intesa e degli atti di cui al decreto Ministeriale del 26 maggio 2016 (SIA).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/186

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/186

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Responsabile del SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di legittimità in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/186

IN FEDE

Filomena Terzini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari senza oneri a carico del bilancio regionale in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/186

IN FEDE

Onelio Pignatti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 213 del 27/02/2017

Seduta Num. 8

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

